

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 592 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 01.07.2022

CONTRATTO

per lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche.” – progetto n. 22010.

Codice CIG n. 9146966B1F - Codice CUP n. J12E22000030005.

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente Aggiudicatore”;

e

PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. N. 03236790238), con sede in via Garibaldi n. 66 – loc. Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR), società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona – Repertorio Economico Amministrativo n. VR-319662 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Giannantonio Parolini, nato a Verona il 30 ottobre 1949, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto del Notaio dott. Luca Paolucci, notaio in Sona (VR), Repertorio n. 50426 – Raccolta n. 39795 in data 25.05.2022, registrato a Verona il 01.06.2022 al n. 19334 Serie 1T, documento allegato al presente contratto e che costituisce parte integrante e sostanziale, fra:

PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. N. 03236790238), con sede in via Garibaldi n. 66 – loc. Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR), Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione pari al 70% dell'importo contrattuale complessivo;

COLOGNA SCAVI S.r.l. (C.F. e P. IVA 02847010242), con sede in via Melaro n. 27 – Montecchio Maggiore (VI) società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza - Repertorio Economico Amministrativo n. VI-278774, mandante per una quota di esecuzione pari al 30% dell'importo contrattuale complessivo.

Detto Raggruppamento temporaneo di imprese, nel contesto dell'atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso

- **che** con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2 del 07.03.2022 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "*Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche*" – progetto n. 22010 dell'importo di € 1.000.000 di cui € 970.000 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, con facoltà per l'Ente aggiudicatoredi esercitare l'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore anno, per un importo complessivo di € 2.000.000 e, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 8 e all'art. 134 comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 da esperirsi utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati per la categoria SOA OG6 e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 42/2022 del 06.04.2022, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori di "*Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche*" – progetto n. 22010, sono stati affidati al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. con sede in loc. Sandrà a Castelnuovo del Garda (VR), per l'importo di € 966.050 di cui € 936.050 per i lavori ed € 30.000 per

oneri per la sicurezza da rischio interferenziale con un ribasso del 3,5% sulle voci contenute nell'elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** sono trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo;

- **che**, a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la pratica relativa alla società mandataria PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. ad oggi risulta non ancora evasa, ciononostante è decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, il contratto può essere stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92;

- **che**, a seguito di ulteriore istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriali del Governo della Provincia di Vicenza per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 08.04.2022 prot. n. PR_VIUTG_Ingresso_0034513_20220408, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della società mandante COLOGNA SCAVI S.r.l.;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. risulta iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona, c.d. "*white-list*", alle sezioni III "*Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti*", alla sezione V "*Noli a freddo di macchinari*" e alla sezione VII "*Noli a caldo*";

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 l'iscrizione della società mandante "COLOGNA SCAVI S.r.l." risulta in fase di aggiornamento ma valida nelle more per il

rinnovo dell'iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Vicenza, cosiddetta "white-list", nella sezione III "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", nella sezione IV "Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume", nella sezione V "Noli a freddo di macchinari" e nella sezione VII "Noli a caldo di macchinari".

- **che**, in data 08.04.2022 l'Appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di Euro 48.303;

- **che**, AGS ha nominato quale Responsabile del Procedimento l'ing. Luca Mignolli, quale Direttore Lavori l'ing. Francesco Fiorini e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. Atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
2. offerta economica presentata dal raggruppamento in sede di gara;
3. cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'appaltatore, anche se non materialmente allegati:

4. il capitolato d'oneri;

5. il capitolato speciale descrittivo prestazionale;
6. l'elenco prezzi unitari;
7. il piano di sicurezza e coordinamento;
8. il computo degli oneri della sicurezza
9. il piano operativo di sicurezza predisposto dal raggruppamento;
10. Polizze assicurative

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida al raggruppamento temporaneo di imprese PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. con sede in loc. Sandrà a Castelnuovo del Garda (VR), che accetta senza riserva l'affidamento dei lavori di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche – progetto 22010.

ARTICOLO 3 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'affidamento dei lavori in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina costituita dal disciplinare di gara, dal capitolato d'oneri, dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, dall'elenco prezzi, dal computo degli oneri di sicurezza, dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, oltre che dall'offerta economica presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolato speciale descrittivo tecnico prestazionale; iii) capitolato d'oneri; iv) elenco prezzi; v) Offerta presentata dall'Appaltatore.

Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 4 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

Con l'Appaltatore viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 936.050 per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 30.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 966.050, che verranno corrisposti da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. all'appaltatore, secondo quanto stabilito nel capitolato d'oneri.

La contabilizzazione dei lavori avverrà applicando il ribasso offerto dalla ditta pari al 3,5% rispetto al prezzo a base di gara.

Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG e codice CUP del contratto, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 5 del presente contratto.

L'iva applicata per la sola realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria è pari al 10%, mentre il resto delle lavorazioni segue l'aliquota iva ordinaria.

I pagamenti saranno effettuati nel termine di 60 (sessanta) giorni, in coerenza alla disciplina dettata dagli artt. 6 e 7 del capitolato d'oneri.

L'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica l'ente aggiudicatore, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO.

L'Ente aggiudicatore, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, per la parte di competenza di AGS è stata impegnata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2 del 07.03.2022.

Con le modalità stabilite dal capitolato d'oneri saranno emessi dalla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.

Prima del pagamento della fattura, l'Appaltatore dovrà presentare ad AGS la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall'Appaltatore non risultasse idonea, AGS non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa.

Oltre alla predetta documentazione, il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione del DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento del corrispettivo.

In ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo non legittimerà l'Appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

La cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel

rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 6 - CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre l'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Azienda Gardesana Servizi S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

L'Appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza, in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa in materia.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione dell'Ente aggiudicatore evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

L'Appaltatore si impegna altresì:

- 1) a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente Contratto, nelle singole richieste di intervento e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- 2) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente Contratto e dagli elaborati progettuali allegati;
- 3) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al Contratto e all'esecuzione dei lavori;

- 4) a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- 5) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- 6) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i Lavori saranno eseguiti;
- 7) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- 8) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- 9) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del Contratto;
- 10) a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dagli artt. 1.28 e 2,4, del Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;
- 11) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 8 - GESTIONE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE E RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 nonché l'art. 14 del capitolato d'oneri.

ARTICOLO 10 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI OGGETTO D'APPALTO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore Lavori a norma dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del capitolato d'oneri, è applicata una penale ai sensi dell'art. 5 del capitolato d'oneri.

L'importo della penale è determinato ai sensi del citato art. 5 del capitolato d'oneri e qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

ARTICOLO 11 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di due mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente aggiudicatore prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, ha costituito cauzione definitiva in € 48.303 (quarantottomilatrecentotre), pari al 5% del presente contratto, a mezzo polizza fideiussoria n. 0899421987 decorrente dalla data di stipula del contratto della Società di Assicurazioni HDI S.p.A. – Agenzia di San Martino Buon Albergo (VR), che si allega.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto entrambe le società costituenti il RTI sono in possesso sia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 che della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015

Tale cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 c. 5 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora Azienda Gardesana Servizi S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore ha prodotto polizza di assicurazione, in data 20.04.2022 per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dalla Società di Assicurazioni HDI S.p.A. – Agenzia di San Martino Buon Albergo (VR).

ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 105 comma 1, D. lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

In caso di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, si precisa che gli ordini di servizio che verranno impartiti dall'Azienda per ogni singola lavorazione dovranno essere eseguiti da una sola impresa, o la subappaltatrice o la subappaltante, nel limite dell'importo autorizzato e, comunque, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016, nonché nei limiti indicati dall'appaltatore nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

ARTICOLO 16 – REVISIONE PREZZI

Le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del codice e dell'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 4/2022, laddove per l'esecuzione del contratto vengano impiegati materiali e/o prodotti, interessati dall'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi a partire dallo scorso 2021, è ammessa la revisione dei prezzi, a tenore della quale possono essere valutate, revisioni dei prezzi eccedenti il cinque per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

L'appaltatore potrà, pertanto, avanzare un'istanza di revisione del prezzo al fine di avviare un procedimento di verifica circa la spettanza del compenso revisionale.

ARTICOLO 17 – ONERI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi territoriali vigenti in Regione, durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- c) l'obbligo di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105, comma 8, D.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

d) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile

e) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la AGS pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

f) Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

g) L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 18 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti danno atto che a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società capogruppo "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A." e la società mandante "COLOGNA SCAVI S.r.l." sono risultate regolari.

ARTICOLO 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che la società Vie Sotterranee S.r.l. ha dichiarato di non essere soggetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato anche dalla propria visura camerale.

ARTICOLO 20 — DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'Ente aggiudicatore- Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre n. 24.

ARTICOLO 21 — CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra l'Ente aggiudicatore e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona

ARTICOLO 22— SPESE CONTRATTUALI

L'appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

ARTICOLO 23 — REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

ARTICOLO 24 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Aggiudicatore.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

Appaltatore

RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A.

- COLOGNA SCAVI S.r.l.

(Sig. Giannantonio Parolini)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Direttore Generale

(Ing. Carlo Alberto Voi)